



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
della*

GIUNTA COMUNALE

Numero: 063

data: 02.12.2016

Oggetto: Rimborso spese legali a dipendente comunale. Provvedimenti.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE di DICEMBRE alle ore 13:30 nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **RICCARDO FRANCHI** nella sua qualità di **SINDACO** pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Vice Sindaco	CORDIO	Dino	SI
Assessore	VEZZANI	Emiliano	SI
"	CECCHI	Barbara	NO
"	FRANCHI	Silvia	SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Segretario comunale, avente ad oggetto “Rimborso spese legali a dipendente comunale. Provvedimenti”, allegato “A” al presente provvedimento;

VISTA la richiesta del 13 gennaio 2014, acquisita al Prot. n. 510 in data 23.01.2014, con la quale l’Avv. Alessandro Giuliani dello Studio legale Giuliani richiede, in nome e per conto del signor XXXXXX, funzionario del Comune di Uzzano, il rimborso delle spese per il patrocinio legale che il predetto dipendente comunale ha sostenuto e avrebbe dovuto sostenere a causa di servizio nel procedimento penale a suo carico, n.1863/10 RGNR Tribunale di Pistoia, dell’importo di euro 11.868,00;

VISTA la richiesta dell’ 11 marzo 2015, acquisita al Prot. n. 1807 in data 12.03.2015, con la quale l’Avv. Rosaria Zucconi dello Studio legale Giuliani richiede, in nome e per conto del signor XXXXXX, funzionario del Comune di Uzzano, il rimborso delle spese per il patrocinio legale che il predetto dipendente comunale ha sostenuto a causa di servizio nel procedimento penale a suo carico, n.1863/10 RGNR Tribunale di Pistoia, dell’importo di euro 6.000,00;

RICORDATO che il signor XXXXXXXXXXXXXXX trovò imputazione quale allora responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Uzzano e che con Sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1559/2013 in data 6 dicembre 2013, depositata in cancelleria in data 7 gennaio 2014, è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell’art.530 c.p.p.;

VISTO l’art. 18 del D.L. 25.03.1997 n.67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135, e visto l’art.19 del D.P.R. 16.10.1979 n.509, norme che hanno statuito che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza direttamente al dipendente che le ha sostenute;

VISTO l’art.28 del C.C.N.L. integrativo degli Enti Locali del 14.09.2000, che così recita: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;

VISTA la Sentenza Cassazione Civile, sez. I, del 3 gennaio 2001, n.54 dalla quale si ricava che, prima di assumere l’onere relativo all’assistenza legale in un procedimento civile o penale nei confronti di un proprio funzionario, l’ente locale deve effettuare alcune valutazioni per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine, valutando la sussistenza delle seguenti condizioni essenziali ed imprescindibili:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all’ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

PRESO ATTO che una parte della giurisprudenza nega che l’Ente possa erogare il rimborso ai dipendenti delle spese legali sostenute nel corso di un giudizio penale conclusosi con l’assoluzione piena e definitiva, quando la richiesta da parte del dipendente stesso sia stata avanzata a procedimento concluso, anziché sin dall’apertura del procedimento, in quanto la norma del CCNL del 14.9.2000, art.28, parla di assumere ogni onere di difesa “sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”, indicando con ciò un ruolo “preventivo” da parte dell’Ente (Consiglio di Stato, sez. V del 12 febbraio 2007, n.552, Corte dei Conti Lombardia 21.12.2009, n.1137, e idem 20 novembre 2010, n.1036, Cassaz. Civile, sez. lav. 16/06/2008, n.16252);

VISTA altra parte delle giurisprudenza (Cassazione SS.UU., n.10680/1994; TAR Pescara n.108/1997; TAR Palermo n.1309/2002; Corte Conti, Sez. giur. Lombardia 19 ottobre 2005, n.641; Sez.giur. Reg. Abruzzo n. 274/2005 e n.294/2003; Sezione Controllo Corte Conti Reg. Sardegna n.2/2006; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/4/2007; Cassazione Sezione Lavoro n.23904/2007; Corte dei Conti Lazio, Deliberazione n.37/2011/PAR; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, Sent. n.316/2011) secondo cui, al contrario, il rimborso delle spese sostenute da dipendenti di Enti locali per la difesa nell’ambito di un

giudizio penale, se richiesto "ex post", cioè agli esiti dei giudizi stessi anziché sin dall'apertura del procedimento, può essere autorizzato se rispondente, oltre ai punti a), b), c), d) precedenti, anche a parametri di obiettiva congruità, per non contrastare con i principi fondamentali che giustificano e riconoscono al dipendente il diritto al predetto rimborso se assolti con formula piena e previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

TENUTO CONTO del fatto che l'intento del legislatore è quello di fornire sostegno finanziario ai dipendenti pubblici incolpevolmente coinvolti da vicende giudiziarie per ragioni di ufficio, in applicazione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto (cfr. C.Conti SS.RR. n.707/A del 5.4.1991) ed il Comune è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio *poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione* (T.A.R. Veneto n.1505 del 5 ottobre 1999), sempre alle condizioni sopra espresse, e tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art.67 D.P.R. 13 maggio 1987 n.268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato" (T.A.R. Veneto n.1505 del 5 ottobre 1999);

TENUTO CONTO che, pertanto, oltre al previsto *previo* accolto delle spese legali da parte dell'Ente, si ricavi dalla giurisprudenza l'ammissibilità anche del successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n.108, Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Abruzzo, sentenza 17 maggio 2004, n.428);

VISTA la Deliberazione Corte dei Conti 245/2012/PAR, della sezione regionale di controllo per il Veneto, in merito alla omissione della scelta del difensore al gradimento dell'Ente di appartenenza proprio per la sussistenza di un conflitto di interessi al momento del giudizio, come nel caso in questione;

PRESO ATTO che la Sezione reg.le di controllo per il Veneto ricorda:

- che il diritto dei dipendenti pubblici "*sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate*" ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute è riconosciuto dall'art.19, D.P.R. 16.10.1979, n.509;
- che l'Ente "*è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione* (T.A.R. Veneto, n.1505 del 5.10.1999).....*il diritto al rimborso non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato*";
- che la ratio della vigente disciplina se, da una parte, vuole tenere indenne il dipendente, ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio, dal costo delle spese legali sostenute, dall'altra, vuole anche escludere ogni automatismo nell'accolto delle spese legali in capo all'Ente, valorizzando la valutazione dell'Amm.ne anche in sede di scelta fiduciaria del difensore, poiché gli interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'Ente di appartenenza (cfr Cons. di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n.552);
- che all'esito del giudizio, quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un conflitto di interessi, la spesa debba essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità;
- ciò che può essere oggetto di contestazione da parte dell'A.C. riguarda, quindi, non tanto la sussistenza del diritto al rimborso, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e come specificati dalla giurisprudenza, quanto piuttosto la misura del rimborso;
- la natura "indennitaria" e non risarcitoria del credito in questione;
- nel determinare il *quantum* del rimborso, l'Ente dovrà osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

RITENUTO, pertanto, che se il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'Ente, l'Amministrazione non sia più tenuta ad un rimborso pieno della parcella e **che possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata preventivamente** (Così Circ. Ministero dell'Interno 30.05.2003 - 16.59);

VISTE le seguenti note da parte dello Studio legale Giuliani di Pescia, incaricato della difesa legale da parte del dipendente:

nota del 13.01.2014, acquisita al Prot.n. 510 del 23.01.2014, nota del 21.07.2014, acquisita al prot. n.5212 del 29.07.2014, nota del 20.10.2014, acquisita al Prot.n. 7187 del 21.10.2014, nota dell'11.03.2015, acquisita al Prot. n.1807 del 12.03.2015;

VISTE le note trasmesse al Sindaco da parte del Segretario comunale in data 12.08.2014, Prot.n. 5681, e in data 21.11.2014, Prot. n.8197;

VISTA la ulteriore nota trasmessa dall'Avv. Rosaria Zucconi ed acquisita al Protocollo n. 8736 , in data 19.10.2016, nella quale si comunica a questo Ente che in caso di mancato pagamento l'assistito, XXXXXXXX, si riserva di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio credito;

VISTA la nota trasmessa dal XXXXX, acquisita al Prot. N. 9710 in data 19.11.2016, con allegata la notula liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia relativamente all'assistenza legale prestata nel procedimento penale R.G.N.R. n.1863/10, che ha liquidato in euro 4.950,00 oltre spese, Iva e Cpa per legge, gli onorari dovuti per il procedimento *de quo*, per un totale lordo di euro 7.495,91 oltre euro 114,00 per il visto da parte dell'Ordine;

PRESO ATTO che, a seguito delle contestazioni da parte dell'Ente relativamente alle somme richieste da parte dello Studio Giuliani, la liquidazione dei compensi da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia risulta essere in misura sensibilmente inferiore rispetto alle iniziali pretese e che l'importo richiesto risulta essere congruo in quanto corrispondente ai minimi tariffari previsti nel Decreto 10 marzo 2014, n.55 contenente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247", con il quale sono stati determinati gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale, tenuto conto delle effettive attività legali espletate nel procedimento penale a carico del dipendente e conclusosi favorevolmente (nota del 16.12.2013 Studio Giuliani);

RITENUTE pertanto sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel procedimento penale di cui in premessa e quindi necessario autorizzarne il rimborso, somme quantificate, a saldo e stralcio, in euro 7.609,91, comprensive delle spese per la liquidazione della notula e altre spese di legge;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di tale importo solo in seguito alla firma di apposito atto transattivo tra le parti, nel quale il dipendente Sig. XXXXXXXXX, assistito dal proprio procuratore legale, dia atto di ricevere a rimborso la somma di cui sopra a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti del Comune di Uzzano in relazione al procedimento penale in questione ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando pertanto ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del Comune di Uzzano;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo atto sotto la lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che con Sentenza del Tribunale Penale di Pistoia, n.1559/13, a definizione del procedimento penale R.G. n. 1863/10 RGNR, è stato assolto il dipendente comunale XXXXX "perché il fatto non sussiste";

2) DI DARE ATTO, ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito e alla funzione espletata dal dipendente, della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con cui è stata stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e pertanto della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente;

3) DI DARE ATTO che l'assoluzione con formula piena *“perchè il fatto non sussiste”*, tenendo conto delle motivazioni tutte e della giurisprudenza citata in premessa, costituisce condizione per il rimborso delle spese legali per un importo totale lordo di euro 7.609,91, oneri di legge compresi, così come ricalcolati in base al Decreto 10 marzo 2014, n.55 citato in narrativa, liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;

4) DI DARE ATTO che la liquidazione di tale importo potrà avvenire solo in seguito alla firma dell'allegato atto transattivo tra le parti, allegato “C al presente atto, nel quale il dipendente Sig. XXXXXXXXXX, assistito dal proprio procuratore legale, dia atto di ricevere a rimborso la somma di cui sopra a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti del Comune di Uzzano in relazione al procedimento penale in questione ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando pertanto ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del Comune di Uzzano;

5) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area finanziaria affinché proceda con i conseguenti provvedimenti gestionali;

6) DI DARE ATTO altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
- che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUITIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del 13 gennaio 2014, acquisita al Prot. n. 510 in data 23.01.2014, con la quale l'Avv. Alessandro Giuliani dello Studio legale Giuliani richiede, in nome e per conto del signor XXXXXX, funzionario del Comune di Uzzano, il rimborso delle spese per il patrocinio legale che il predetto dipendente comunale ha sostenuto e avrebbe dovuto sostenere a causa di servizio nel procedimento penale a suo carico, n.1863/10 RGNR Tribunale di Pistoia, dell'importo di euro 11.868,00;

VISTA la richiesta dell' 11 marzo 2015, acquisita al Prot. n. 1807 in data 12.03.2015, con la quale l'Avv. Rosaria Zucconi dello Studio legale Giuliani richiede, in nome e per conto del signor XXXXXX, funzionario del Comune di Uzzano, il rimborso delle spese per il patrocinio legale che il predetto dipendente comunale ha sostenuto a causa di servizio nel procedimento penale a suo carico, n.1863/10 RGNR Tribunale di Pistoia, dell'importo di euro 6.000,00;

RICORDATO che il signor XXXXXXXXXXXXXXX trovò imputazione quale allora responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Uzzano e che con Sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1559/2013 in data 6 dicembre 2013, depositata in cancelleria in data 7 gennaio 2014, è stato assolto con formula piena *"perché il fatto non sussiste"*, ai sensi dell'art.530 c.p.p.;

VISTO l'art. 18 del D.L. 25.03.1997 n.67, convertito in Legge 23 maggio 1997 n. 135, e visto l'art.19 del D.P.R. 16.10.1979 n.509, norme che hanno statuito che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza direttamente al dipendente che le ha sostenute;

VISTO l'art.28 del C.C.N.L. integrativo degli Enti Locali del 14.09.2000, che così recita: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

VISTA la Sentenza Cassazione Civile, sez. I, del 3 gennaio 2001, n.54 dalla quale si ricava che, prima di assumere l'onere relativo all'assistenza legale in un procedimento civile o penale nei confronti di un proprio funzionario, l'ente locale deve effettuare alcune valutazioni per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine, valutando la sussistenza delle seguenti condizioni essenziali ed imprescindibili:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

PRESO ATTO che una parte della giurisprudenza nega che l'Ente possa erogare il rimborso ai dipendenti delle spese legali sostenute nel corso di un giudizio penale conclusosi con l'assoluzione piena e definitiva, quando la richiesta da parte del dipendente stesso sia stata avanzata a procedimento concluso, anziché sin dall'apertura del procedimento, in quanto la norma del CCNL del 14.9.2000, art.28, parla di assumere ogni onere di difesa "sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento", indicando con ciò un ruolo "preventivo" da parte dell'Ente (Consiglio di Stato, sez. V del 12 febbraio 2007, n.552, Corte dei Conti Lombardia 21.12.2009, n.1137, e idem 20 novembre 2010, n.1036, Cassaz. Civile, sez. lav. 16/06/2008, n.16252);

VISTA altra parte delle giurisprudenza (Cassazione SS.UU., n.10680/1994; TAR Pescara n.108/1997; TAR Palermo n.1309/2002; Corte Conti, Sez. giur. Lombardia 19 ottobre 2005, n.641; Sez.giur. Reg. Abruzzo n. 274/2005 e n.294/2003; Sezione Controllo Corte Conti Reg. Sardegna n.2/2006; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/4/2007; Cassazione Sezione Lavoro n.23904/2007; Corte dei Conti Lazio, Deliberazione n.37/2011/PAR; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, Sent. n.316/2011) secondo cui, al contrario, il rimborso delle spese sostenute da dipendenti di Enti locali per la difesa nell'ambito di un giudizio penale, se richiesto "ex post", cioè agli esiti dei giudizi stessi anziché sin dall'apertura del procedimento, può essere autorizzato se rispondente, oltre ai punti a), b), c), d) precedenti, anche a parametri di obiettiva congruità, per non contrastare con i principi fondamentali che giustificano e riconoscono al dipendente il diritto al predetto rimborso se assolti con formula piena e previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

TENUTO CONTO del fatto che l'intento del legislatore è quello di fornire sostegno finanziario ai dipendenti pubblici incolpevolmente coinvolti da vicende giudiziarie per ragioni di ufficio, in applicazione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto (cfr. C.Conti SS.RR. n.707/A del 5.4.1991) ed il Comune è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio *poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione* (T.A.R. Veneto n.1505 del 5 ottobre 1999), sempre alle condizioni sopra espresse, e tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art.67 D.P.R. 13 maggio 1987 n.268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato" (T.A.R. Veneto n.1505 del 5 ottobre 1999);

TENUTO CONTO che, pertanto, oltre al previsto *previo* accolto delle spese legali da parte dell'Ente, si ricavi dalla giurisprudenza l'ammissibilità anche del successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n.108, Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Abruzzo, sentenza 17 maggio 2004, n.428);

VISTA la Deliberazione Corte dei Conti 245/2012/PAR, della sezione regionale di controllo per il Veneto, in merito alla omissione della scelta del difensore al gradimento dell'Ente di appartenenza proprio per la sussistenza di un conflitto di interessi al momento del giudizio, come nel caso in questione;

PRESO ATTO che la Sezione reg.le di controllo per il Veneto ricorda:

- che il diritto dei dipendenti pubblici "sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate" ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute è riconosciuto dall'art.19, D.P.R. 16.10.1979, n.509;
- che l'Ente "è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto, n.1505 del 5.10.1999).....il diritto al rimborso non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato";
- che la ratio della vigente disciplina se, da una parte, vuole tenere indenne il dipendente, ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio, dal costo delle spese legali sostenute, dall'altra, vuole anche escludere ogni automatismo nell'accordo delle spese legali in capo all'Ente, valorizzando la valutazione dell'Amm.ne anche in sede di scelta fiduciaria del difensore, poiché gli interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'Ente di appartenenza (cfr Cons. di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n.552);
- che all'esito del giudizio, quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un conflitto di interessi, la spesa debba essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità;
- ciò che può essere oggetto di contestazione da parte dell'A.C. riguarda, quindi, non tanto la sussistenza del diritto al rimborso, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e come specificati dalla giurisprudenza, quanto piuttosto la misura del rimborso;
- la natura "indennitaria" e non risarcitoria del credito in questione;

- nel determinare il *quantum* del rimborso, l'Ente dovrà osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

RITENUTO, pertanto, che se il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'Ente, l'Amministrazione non sia più tenuta ad un rimborso pieno della parcella e **che possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata preventivamente (Così Circ. Ministero dell'Interno 30.05.2003 - 16.59);**

VISTE le seguenti note da parte dello Studio legale Giuliani di Pescia, incaricato della difesa legale da parte del dipendente:

nota del 13.01.2014, acquisita al Prot.n. 510 del 23.01.2014, nota del 21.07.2014, acquisita al prot. n.5212 del 29.07.2014, nota del 20.10.2014, acquisita al Prot.n. 7187 del 21.10.2014, nota dell'11.03.2015, acquisita al Prot. n.1807 del 12.03.2015;

VISTE le note trasmesse al Sindaco da parte del Segretario comunale in data 12.08.2014, Prot.n. 5681, e in data 21.11.2014, Prot. n.8197;

VISTA la ulteriore nota trasmessa dall'Avv. Rosaria Zucconi ed acquisita al Protocollo n. 8736 , in data 19.10.2016, nella quale si comunica a questo Ente che in caso di mancato pagamento l'assistito, XXXXXXXX, si riserva di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio credito;

VISTA la nota trasmessa dal XXXXX, acquisita al Prot. N. 9710 in data 19.11.2016, con allegata la notula liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia relativamente all'assistenza legale prestata nel procedimento penale R.G.N.R. n.1863/10, che ha liquidato in euro 4.950,00 oltre spese, Iva e Cpa per legge, gli onorari dovuti per il procedimento *de quo*, per un totale lordo di euro 7.495,91 oltre euro 114,00 per il visto da parte dell'Ordine;

PRESO ATTO che, a seguito delle contestazioni da parte dell'Ente relativamente alle somme richieste da parte dello Studio Giuliani, la liquidazione dei compensi da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia risulta essere in misura sensibilmente inferiore rispetto alle iniziali pretese e che l'importo richiesto risulta essere congruo in quanto corrispondente ai minimi tariffari previsti nel Decreto 10 marzo 2014, n.55 contenente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247", con il quale sono stati determinati gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria e penale, tenuto conto delle effettive attività legali espletate nel procedimento penale a carico del dipendente e conclusosi favorevolmente (nota del 16.12.2013 Studio Giuliani);

RITENUTE pertanto sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel procedimento penale di cui in premessa e quindi necessario autorizzarne il rimborso, somme quantificate, a saldo e stralcio, in euro 7.609,91, comprensive delle spese per la liquidazione della notula e altre spese di legge;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di tale importo solo in seguito alla firma di apposito atto transattivo tra le parti, nel quale il dipendente Sig. XXXXXXXXXX, assistito dal proprio procuratore legale, dia atto di ricevere a rimborso la somma di cui sopra a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti del Comune di Uzzano in relazione al procedimento penale in questione ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando pertanto ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del Comune di Uzzano;

VISTI i pareri.....

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO che con Sentenza del Tribunale Penale di Pistoia, n.1559/13, a definizione del procedimento penale R.G. n. 1863/10 RGNR, è stato assolto il dipendente comunale XXXXXX “perchè il fatto non sussiste”;
- DI DARE ATTO, ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito e alla funzione espletata dal dipendente, della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con cui è stata stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e pertanto della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente;
- DI DARE ATTO che l'assoluzione con formula piena “perchè il fatto non sussiste”, tenendo conto delle motivazioni tutte e della giurisprudenza citata in premessa, costituisce condizione per il rimborso delle spese legali per un importo totale lordo di euro 7.609,91, oneri di legge compresi, così come ricalcolati in base al Decreto 10 marzo 2014, n.55 citato in narrativa, liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
- DI DARE ATTO che la liquidazione di tale importo potrà avvenire solo in seguito alla firma dell'allegato atto transattivo tra le parti, nel quale il dipendente Sig. XXXXXXXXXX, assistito dal proprio procuratore legale, dia atto di ricevere a rimborso la somma di cui sopra a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti del Comune di Uzzano in relazione al procedimento penale in questione ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando pertanto ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del Comune di Uzzano;
- DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area finanziaria affinché proceda con i conseguenti provvedimenti gestionali;



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore Finanziario Associato

Uzzano, 29.11.2016

OGGETTO: Rimborso spese legali a dipendente comunale. Provvedimenti.

PARERE EX ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

**Il Responsabile Settore
Finanziario Associato
*F.to Rag. Tiziana Benedetti***

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2016, il giorno XXXXX del mese di XXX in Uzzano, tra:

- Geom. XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, Via XXXXXXXXXXXX, Cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, assistito dall'Avv. XXXXXX ;
- COMUNE DI UZZANO, Piazza dell'Unità d'Italia, 1, Uzzano, cod. fisc. 00328540471 rappresentato dal responsabile del Servizio Finanziario Associato, sig.ra Benedetti Tiziana, nata a Uzzano il 16.03.1961, residente in Chiesina Uzzanese, la quale interviene al seguente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Uzzano all'uopo debitamente autorizzata con decreto Sindacale n. 15 del 30.09.2016;

PREMESSO

- Che il Geom. XXXXXXXXXX trovò imputazione, quale allora Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Uzzano, nel procedimento penale n° 1863/10 R.G.N.R. del Tribunale di Pistoia, procedimento che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Pistoia n° 1559/13 del 06/12/2013, depositata il 07/01/2014, con assoluzione con formula piena del Geom. XXXXX "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 530 c.p.p.;
- Che nel predetto procedimento penale il Geom. XXXXXXXX è stato assistito dall'Avv. Alessandro Giuliani;
- Che l'Avv. Giuliani ha emesso la parcella al Geom. XXXXXXXX per la predetta assistenza;
- Che l'Avv. Alessandro Giuliani è deceduto prematuramente nel Marzo 2015;
- Che l'erede dell'Avv. Giuliani, Sig. Andrea Giuliani, e per esso il suo procuratore speciale, con l'assistenza dell'Avv. Alessandro Petrocchi, ha richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia la tassazione della notula professionale emessa dall'Avv. Giuliani, notula che è stata tassata dal Consiglio dell'Ordine nella somma di €. 4.950,00 oltre rimborso forfettario, Cpa 4%, Iva 22% e spese, e così per un totale di € 7.609,91;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. Il Comune di Uzzano corrisponderà al geom. XXXXXXXX, quale rimborso per il pagamento delle spese legali da lui corrisposte allo studio legale Giuliani di Pescia (PT) come liquidate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, per la somma di €. 4.950,00 oltre rimborso forfettario, Cpa 4%, Iva 22% e spese, e così per un totale di € 7.609,91;
3. Con la ricezione della predetta somma di € 7.609,91, il Geom. XXXXXXXX sarà definitivamente soddisfatto, a saldo e stralcio, di ogni e qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune di Uzzano per tutto quanto allo stesso spettante in relazione al procedimento penale n° 1863/10 R.G.N.R. del Tribunale di Pistoia, conclusosi con la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" del Tribunale di Pistoia n° 1559/13 del 06/12/2013, depositata il 07/01/2014, ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando pertanto ad ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del comune di Uzzano.
4. Sottoscrive il presente atto anche l'Avv. Alessandro Petrocchi, per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 Legge 242/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Geom XXXXXXXX

Comune di Uzzano
Il Responsabile Servizio
Finanziario Associato

Rag. Tiziana Benedetti

Avv. Alessandro Petrocchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);*
- è contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);*
- è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.*

19 DIC 2016

Dalla residenza comunale, lì



*Il responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Di Dente".

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- *è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al*
- *è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).*

Dalla residenza comunale, lì



*Il responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente*